

## SENATO

COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

22 dicembre 2009

5<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione [BERSELLI](#)*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" (n. 145)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 31 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. **Parere favorevole con osservazioni**)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

Il senatore [BARBOLINI](#) (PD), dopo aver ribadito che è onere dei componenti di maggioranza assicurare il raggiungimento del numero legale, sottolinea che la propria parte politica ha deciso di contribuire al raggiungimento del necessario numero di senatori per i lavori delle Commissioni riunite per senso di responsabilità, attesa la rilevanza degli atti del Governo all'ordine del giorno e la necessità di esprimere il parere su di essi.

Lamenta tuttavia che le modalità d'esame dei predetti atti del Governo non hanno consentito lo svolgimento di un dibattito finalizzato ad arricchire e migliorare il contenuto dei pareri che verranno espressi. Pertanto aggiunge che, poiché anche la minoranza si è fatta carico di contribuire alla funzionalità dei lavori delle Commissioni riunite, ritiene non giustificati i rilievi rivolti alla sua parte politica di eccessiva disponibilità e collaborazione con la maggioranza.

Il senatore [LANNUTTI](#) (IdV) reputa infondate le accuse di disfattismo mosse all'opposizione e chiede alla Presidenza delle Commissioni riunite di chiarire le ragioni per le quali le funzioni di relatore sull'atto del Governo n. 145 sono svolte nella corrente seduta dal presidente Berselli.

Il senatore [LONGO](#) (PdL) ritiene che sia compito della maggioranza assicurare la sussistenza del numero legale, auspica pertanto la massima partecipazione da parte dei Il senatore [COSTA](#) (PdL) dà atto alla minoranza del suo positivo atteggiamento volto a facilitare i lavori delle Commissioni riunite, in un'ottica di collaborazione tesa al perseguimento dei migliori risultati politici e legislativi nell'interesse del Paese. Concorda pertanto sulla circostanza che le accuse rivolte all'opposizione siano destituite di ogni fondamento.

Il senatore **MURA** (*LNP*), relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, presenta e illustra, d'intesa con il presidente Berselli, in qualità di relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Il presidente **BERSELLI** (*PdL*), in sostituzione del relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore Benedetti Valentini, si associa a quanto testé illustrato dal relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore **BARBOLINI** (*PD*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica che condivide il tenore dello schema di rapporto illustrato e ringrazia i relatori per aver accolto le sue indicazioni in tema di trasparenza e di informazione agli azionisti e relativamente alla possibilità che la relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea includa un rapporto sulle politiche di remunerazione adottate dalla società.

Auspica comunque che nella stesura definitiva del parere possano confluire due questioni meritevoli di attenzione anche se il loro accoglimento non riveste valore dirimente. Infatti, ritiene opportuno estendere anche agli investitori istituzionali la medesima *ratio* incentivante insita nelle norme di favore per i piccoli investitori di lungo periodo, limitatamente al numero di quote detenute da questi per le quali è prevista una maggiorazione del dividendo. Tale modifica dovrebbe favorire una maggiore permanenza di tali soggetti all'interno del capitale sociale dell'impresa.

Infine, chiede di inserire nel parere un'indicazione sulla possibilità di anticipare ulteriormente la data di registrazione rispetto a quanto attualmente previsto, per favorire una migliore informativa dei piccoli azionisti.

Il senatore **LONGO** (*PdL*), preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, osserva come sia necessaria una più ampia riflessione sul ruolo e sulla disciplina giuridica, in linea generale di estremo favore, riconosciuta alle società cooperative, le quali in molti casi hanno bilanci di elevato valore.

Il senatore **LANNUTTI** (*IdV*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, auspicando l'accoglimento delle proposte di integrazione avanzate dal senatore Barbolini ed esprimendo apprezzamento per le considerazioni relative al rafforzamento degli strumenti di informativa preassembleare, come quella concernente la relazione sulle politiche di remunerazione della società.

Puntualizza che i propri rilievi in merito alla necessità di apportare modifiche al regime normativo previsto per le banche popolari intendono correggere talune storture che permettono a tali organismi societari di godere di veri e propri privilegi. Conclude auspicando che, nell'ambito del diritto societario, possa prevalere un indirizzo volto a garantire tutele effettive anche per gli azionisti di minoranza.

Il senatore **COSTA** (*PdL*), in sede di dichiarazione di voto favorevole della propria parte politica, reputa in linea di principio meritevoli di considerazione le proposte avanzate dall'opposizione, anche se, dato il loro tenore, giudica preferibile che su di esse sia il Governo a svolgere gli opportuni approfondimenti per valutarne l'impatto sulla normativa di settore.

Il senatore **MURA** (*LNP*), relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, pur riconoscendo la fondatezza e il rilievo dei contributi e degli spunti di riflessione provenienti dall'opposizione, ritiene preferibile non modificare lo schema di parere illustrato, poiché non risulterebbe chiara la portata delle integrazioni indicate e anche considerato che su di esso si è registrato un consenso unanime.

**La proposta di parere favorevole con osservazioni, previa verifica del prescritto numero legale, è approvata all'unanimità dalle Commissioni riunite.**

## **PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 145**

Le Commissioni, esaminato il provvedimento esprimono parere favorevole con le seguenti considerazioni e osservazioni.

In termini generali le Commissioni esprimono apprezzamento per i contenuti dello schema di decreto, destinato a facilitare e a rendere effettivo l'esercizio dei diritti degli azionisti, con particolare riferimento all'esercizio del diritto di voto, come richiesto dal legislatore comunitario.

Per quanto concerne l'articolato le Commissioni formulano le seguenti osservazioni:

a) L'articolo 83-*sexies* del Tuf, introdotto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo fissa la data di registrazione (record date) alla fine della giornata contabile del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. A tale riguardo la Commissione, pur ritenendo condivisibile l'esigenza di prevedere una record date quanto più vicina alla data dell'assemblea, suggerisce al Governo di anticipare di qualche giorno il termine proposto portandolo, al fine di allinearlo con le prassi di mercato, al settimo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea.

b) Lo schema di decreto legislativo, contempla una profonda rivisitazione, in conformità delle indicazioni della direttiva 2007/36/CE, della disciplina del conferimento delle deleghe di voto e, in considerazione del venir meno dei limiti soggettivi e quantitativi al conferimento di deleghe, della sollecitazione di deleghe di voto nonché l'abrogazione delle norme sulla raccolta di deleghe da parte delle associazioni di azionisti (articolo 3, commi 10-18). Con riferimento a tale ultimo profilo, valuti il Governo l'opportunità di mantenere il riferimento alle associazioni di azionisti di cui al vigente articolo 141, comma 1, Tuf, chiarendo contestualmente che non si considera sollecitazione di deleghe ai sensi della novellata definizione di cui all'articolo 136, Tuf, la richiesta di conferimento di delega accompagnata da raccomandazioni di voto rivolta dall'associazione ai propri associati, anche qualora il loro numero sia superiore a 200.

c) L'ambito di applicazione della direttiva 2007/36/CE è limitato alle società che hanno sede in uno Stato membro e le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o comunque operante in uno Stato membro (articolo 1, par. 1). E' consentita l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva delle società cooperative e degli o.i.c.v.m. e organismi equivalenti (articolo 1, par. 3).

Per quanto riguarda queste ultime lo schema di decreto legislativo si attiene strettamente alla delega e l'esclusione delle cooperative dall'ambito di applicazione delle norme di attuazione della Direttiva 2007/36/CE è stata operata secondo modalità diverse:

(i) nei casi in cui già esiste una disciplina speciale riservata alla società cooperative, è stata preservata la disciplina speciale, escludendo esplicitamente le cooperative dall'ambito di applicazione delle norme introdotte o modificate dalla schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 2007/36/CE (ad esempio, l'articolo 135-*quinquies* che esclude le cooperative dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di deleghe di voto), confermando altresì le esclusioni già previste dalla disciplina vigente (ad esempio l'articolo 137, comma 4, che esclude le società cooperative dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto);

(ii) l'articolo 7, comma 4, invece esclude l'applicabilità alle cooperative di tutte le norme in materia di convocazione, informativa preassembleare e diritti dei soci che sono state modificate o introdotte *ex-novo* dallo schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 2007/36/CE; poiché si tratta di disciplina in gran parte già applicabile alle società cooperative quotate, lo stesso articolo dispone, in ossequio alla delega, che alle cooperative si continuino ad applicare le disposizioni previgenti corrispondenti a quelle modificate.

Si applica alle cooperative con azioni quotate o diffuse fra il pubblico la disciplina della gestione accentrata, il riordino della cui disciplina non costituisce attuazione della direttiva 2007/36/CE, che non reca alcuna disposizione in merito. In ogni caso nulla è innovato rispetto all'assetto normativo vigente applicabile alle cooperative.

Le Commissioni condividono pienamente la scelta del Governo relativa all'esclusione delle cooperative anche dall'ambito di applicazione delle norme indicate all'articolo 7, comma 4 dello schema di decreto legislativo.

Infatti lo specifico criterio di delega di cui all'articolo 31, comma 1, lett. a) va inteso nel senso di escludere *tout court* le società cooperative dall'ambito di applicazione del decreto legislativo.

Relativamente alla previsione contenuta nello schema di decreto per cui gli amministratori debbano predisporre e pubblicare, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, una relazione sulle materie all'ordine del giorno, si raccomanda al Governo di prevedere che, nelle assemblee annuali, questa relazione includa un rapporto sulle politiche di remunerazione adottate dalle società.